

Comune di Cureglia

Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti

Capitolo I

Norme generali

Art. 1

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti, che viene svolto secondo le disposizioni stabilite dal Municipio.

concetto

Art. 2

La raccolta avviene negli appositi contenitori e in luoghi definiti dal Municipio.

modo di raccolta

Art. 3

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono. Eccezioni vengono concesse dal Municipio.

obbligo di consegna

Art. 4

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 23 del presente regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate.

esclusione

Questi rifiuti devono venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alle disposizioni in materia.

Capitolo II

Genere dei rifiuti e modo di raccolta ordinaria

Rifiuti solidi urbani

Art. 5

Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti da economie domestiche, da negozi, esercizi pubblici, uffici, studi

definizione

professionali, aziende artigianali e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili, e quelli speciali e diversi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 6

I rifiuti devono essere consegnati in sacchi di plastica aventi la capacità fino a 110 litri.

I sacchi devono essere ben chiusi e deposti nei contenitori della raccolta.

Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo e secondo l'opportunità o le necessità, modifiche alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

consegna

Art. 7

Per grandi stabili d'abitazione, alberghi, ecc. può essere imposto l'acquisto di contenitori adeguati per varie categorie di rifiuti.

contenitori

Art. 8

La frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con ordinanza municipale.

**giorni e
orari di raccolta**

Rifiuti ingombranti

Art. 9

Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per dimensione o peso richiedono un servizio speciale di raccolta.

Essi non devono oltrepassare il peso singolo di 80 kg, le dimensioni di cm 200x100x60 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.

La raccolta, in punti e tempi prestabiliti, è riservata alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici.

Non sono considerati rifiuti ingombranti quelli elencati all'art. 23.

Nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti il Municipio può emanare disposizioni per la separazione o il pagamento dei costi di smaltimento dei vari tipi di scarti.

definizione

Art. 10

I rifiuti ingombranti devono essere esposti in buon ordine e nei momenti prestabiliti, in modo da non intralciare il traffico.

Ove sussistano particolari necessità, il Municipio, d'ufficio o su richiesta, ha la facoltà d'organizzare una raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio.

consegna**Rifiuti riciclabili****Art. 11**

Il Comune organizza la raccolta separata di materiali riciclabili. La separazione è prevista dalle normative federali e cantonali ed è obbligatoria.

Sono esclusi i rifiuti elencati all'art. 23.

concetto

A tal scopo il Municipio posa contenitori destinati ai diversi rifiuti riciclabili di diversa natura, elencati negli articoli che seguono.

Art. 12

I recipienti devono essere vuoti e privi di tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.

Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi fluorescenti, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.

A. vetro**Art. 13**

Ogni materiale che non sia plastica PET va scartato prima della consegna.

B. plastica - PET**Art. 14**

I contenitori sono dotati di due recipienti per la raccolta separata di

- oli minerali (oli lubrificanti e da motore)
- oli vegetali (oli e grassi da cucina)

È vietato mescolare i due tipi di olio.

C. olio esausto**Art. 15**

Sono escluse le batterie di autoveicoli e motociclette che vanno raccolte con i rifiuti speciali o rese dove sono state acquistate.

D. batterie

Art. 16

Lo scatolame di ferro e l'alluminio sono raccolti insieme in apposito contenitore.

E. ferro e alluminio**Art. 17**

Tutto il materiale cartaceo, piegato e pressato in recipienti persi di cartone o in pacchi, deve essere deposto nei contenitori appositi.

F. carta**Art. 18**

Tutti i metalli, ad eccezione dell'alluminio e dello scatolame, devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

G. metalli**Art. 19**

Il servizio comprende la raccolta dei vestiti e dei tessili provenienti dalle economie domestiche.

I vestiti ed i tessili devono essere consegnati in sacchi idonei nei punti prestabiliti o negli appositi contenitori.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione delle società benefiche operanti nel cantone.

H. vestiti e tessili**Scarti vegetali dei giardini****Art. 20**

Il servizio comprende lo smaltimento degli scarti vegetali che non possono essere compostati privatamente.

È ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica di origine vegetale e proviene da fondi ubicati a Cureglia.

Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come plastica, vetro, metalli, sassi.

Gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di boschi e prati incolti devono essere compostati privatamente e direttamente sul posto.

principio**Art. 21**

Gli scarti vegetali devono essere consegnati alla piazza di compostaggio durante gli orari di apertura.

Autorizzazioni di consegna fuori orario sono rilasciate dal Municipio per il tramite della cancelleria.

consegna

Giorni e orari di raccolta

Art. 22

Il Municipio regola con ordinanza i generi di materiale, i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta.

criterio generale

Capitolo III

Rifiuti destinati a raccolte speciali

Art. 23

Sono categoricamente esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i rifiuti, solidi e liquidi, che siano pericolosi, inquinanti, nocivi e quelli non eliminabili normalmente, segnatamente:

definizione

- a) residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, fossi neri e letame;
- e) liquidi e fanghi d'ogni genere;
- f) gomme e pneumatici usati;
- g) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i) residui di bagni galvanici e zincatura;
- l) emulsioni bituminose;
- m) pelli, interiora, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) carcasse di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- p) pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- q) lampade al mercurio o al neon;
- r) batterie di motociclette e di autovetture;
- s) medicinali;
- t) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 9;
- u) materiali di scavo e demolizione, nonché porte, finestre, stipiti e serramenti di stabili ristrutturati;
- v) cenere, carboni, tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- z) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati negli articoli da 5 a 21.

z1) apparecchi elettrici ed elettronici ai sensi dell'ORSAE

Art. 24

Tutti gli utenti produttori dei rifiuti speciali e diversi elencati all'articolo 23 devono procedere direttamente, tramite le ditte autorizzate, alla consegna dei rifiuti secondo le direttive emanate dal Dipartimento del territorio.

consegna

Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati all'apposito ente.

a) carcasse animali

I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati nei giorni previsti per la raccolta, secondo le disposizioni municipali.

b) economie domestiche

Gli stessi devono essere contenuti in recipienti ben chiusi recanti possibilmente l'etichetta originale e comunque l'indicazione del prodotto contenuto.

Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.

c) attività professionali

I medici, i veterinari, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.

Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e degli pneumatici usati; devono procedere inoltre alla raccolta degli oli.

I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere consegnati alla raccolta dei rifiuti ingombranti, come stabilito dall'ORSAE. Gli stessi devono essere restituiti ad un fabbricante, un commerciante, un importatore o un'azienda di smaltimento degli apparecchi o durante una raccolta specifica da parte del Comune.

d) apparecchi elettrici ed elettronici

Capitolo IV

Disposizioni particolari

Art. 25

cestini stradali

I recipienti per rifiuti collocati nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi, che servono unicamente ai passanti, sono svuotati a cura del Comune. Nei cestini è vietato deporre ogni altro tipo di spazzatura, segnatamente rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 26

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere nonché rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per il suolo e le acque del sottosuolo.

divieti

Art. 27

L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti e di scarti vegetali è regolata dalle disposizioni cantonali e federali in materia.

È vietata l'istallazione di impianti privati di incenerimento.

fuochi all'aperto

Art. 28

Il servizio di raccolta può essere sospeso in caso di circostanze che ne ostacolano il normale svolgimento. I turni così soppressi non saranno recuperati.

sospensione

Capitolo V

Tasse

Art. 29

Le tasse per il servizio rifiuti devono, in linea di principio, tendere a coprire le spese derivanti dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti.

principio

Art. 30

Le tasse annue sono fissate mediante ordinanza municipale entro i limiti delle tariffe seguenti:

tariffe**Art. 30.1.**

- a) da fr. 110 a fr. 200 qualora il nucleo domestico sia costituito da una persona sola;
- b) da fr. 130 a fr. 250 qualora comprenda due componenti;
- c) da fr. 150 a fr. 300 nel caso di tre componenti;
- d) da fr. 180 a fr. 350 nel caso di quattro o più componenti.

economie domestiche**Art. 30.2.**

Attività artigianali, industriali e commerciali, negozi, esercizi pubblici, studi professionali ed uffici: da fr. 100 a fr. 4'000 di tassa calcolata per categoria e in base al volume valutabile dei rifiuti generati. Per attività speciali, quali campeggi e simili, la tassa varia da fr. 4'000 a fr. 8'000.

attività professionali**Art. 30.3.**

La tassa sarà fissata entro i limiti dell'art. 30.1. e commisurata al numero di locali della singola residenza.

residenze secondarie**Art. 30.4.**

Le tasse specifiche saranno fissate direttamente con decisione del Municipio nel rispetto dei criteri delle disposizioni che precedono.

casi speciali**Art. 31**

Per l'assoggettamento fa stato la residenza o la conduzione di un'attività nel comune al 1° aprile di ogni anno.

Le tasse vengono prelevate annualmente in via anticipata. Quando alloggi, che alla data determinante del 1° aprile non esistevano oppure non erano occupati, venissero ad essere abitati o nuove attività aziendali ad essere avviate dopo tale data, la tassa sarà percepita in misura proporzionale da subito.

In nessun caso si farà luogo a rimborsi pro rata.

assoggettamento, prelievo

La bolletta per la tassa, che non sia contestata per scritto entro 15 giorni dalla notifica, costituisce titolo esecutivo come decisione definitiva dell'autorità.

Capitolo VI

Penalità e rimedi giuridici

Art. 32

Qualsiasi contravvenzione al presente regolamento, e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di multa fino a un massimo di fr. 10'000.-, a norma dell'articolo 145 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e dell'articolo 156 del regolamento comunale.

Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

multa

Art. 33

Sono inoltre riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

danni

Capitolo VII

Disposizioni finali

Art. 34

Per quanto non previsto nel presente regolamento fanno stato le norme federali e cantonali vigenti applicabili in materia. Vedi elenco annesso al regolamento.

basi legali

Art. 35

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale di Cureglia nella seduta del 4 febbraio 1999, entra in vigore il 1° aprile 1999.

entrata in vigore

Art. 36

Da quella data è abrogato il regolamento del 1957 e successive modifiche.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 30 marzo 1999

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Emilio Martinenghi

Il Segretario:
Waldo Monti

Cureglia, 31 marzo 1999
Z/regolamenti/rifiuti 1999